

Redazione | Pubblicità | Contatti

quotidianosanità.it

Governo e Parlamento

Quotidiano on line
di informazione sanitaria
Venerdì 04 SETTEMBRE 2020

QS

Home | Cronache | Governo e
Parlamento | Regioni e
Asl | Lavoro e
Professioni | Scienza e
Farmaci | Studi e
Analisi | ArchivioASSIMEDICI
CONSULENZA ASSICURATIVA MEDICI

#VICINOACHICURA

DAI UNA MARCIA IN PIÙ ALLA TUA PROFESSIONE

segui **quotidianosanità.it**

Tweet
 Condividi
 stampa

Covid. Alla Camera via libera alla fiducia al decreto che proroga al 15 ottobre lo stato di emergenza. Esclusa sospensione dei congressi medico-scientifici ed Ecm

Il provvedimento composto da 3 articoli ed 1 allegato, è diretto a prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nei decreti 19/2020 e 33/2020 che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica. Prorogati inoltre i termini di efficacia di alcune misure elencate nelle disposizioni indicate nell'allegato 1 al decreto. [IL TESTO](#)



02 SET - Via libera da parte dell'Aula della Camera alla questione di fiducia (274 sì e 194 no) posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020.

Anche a seguito dell'estensione (con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio) fino al 15 ottobre dello stato di emergenza, il provvedimento composto da 3 articoli ed 1 allegato, è diretto a prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nei decreti 19/2020 e 33/2020 che hanno disciplinato,

rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica. Il provvedimento proroga inoltre i termini di efficacia di alcune misure elencate nelle disposizioni indicate nell'allegato 1 al decreto. Vengono poi dettate disposizioni sul rinnovo dell'incarico dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza.

L'articolo 1, al comma 1, modificando l'articolo 1, comma 1, del Decreto 19/2020, **estende fino al 15 ottobre 2020** la facoltà di adottare, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, una o più misure (tra quelle indicate al comma 2 dell'articolo 1 del Decreto 19/2020) allo scopo di contrastare i rischi sanitari derivanti da Covid-19. Viene inoltre soppresso il riferimento alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

Più nel dettaglio, l'articolo 1, comma 1, del Decreto 19/2020, prevede che, per contenere e contrastare i rischi derivanti dalla diffusione del Covid-19, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, possano essere adottate per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a 30

giorni, reiterabili e modificabili anche più volte, fino al 15 ottobre 2020 e con possibilità di modularne l'applicazione, in aumento o in diminuzione, secondo l'andamento epidemiologico del virus.

Il comma 1-bis, inserito durante l'esame in sede referente, **esclude dalla sospensione dei congressi quelli inerenti alle attività medico-scientifiche e di educazione continua in medicina (Ecm).**

Il comma 2, modificando l'articolo 3, comma 1, del Decreto 33/2020, estende al 15 ottobre 2020, l'applicabilità delle misure previste dal decreto medesimo. Il decreto 33/2020, ricordiamo, aveva segnato l'avvio di una nuova fase a partire dal 18 maggio e fino al 31 luglio, contribuendo a delineare una nuova cornice normativa, dove le misure emergenziali si rivolgono prioritariamente a specifiche aree del territorio e



QS newsletter

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.



QS gli speciali

Coronavirus. Ecco il "decalogo" del ministero della Salute e dell'Iss
tutti gli speciali

iPiùLetti [7 giorni] [30 giorni]

- 1 Covid. "Anche dalla pelle i segni dell'infezione". Dai dermatologi le linee guida per i cittadini
- 2 Scoperto meccanismo responsabile morte pazienti con COVID-19 in terapia intensiva. Zampa: "Notizia da accogliere con grande soddisfazione"
- 3 Speranza al Senato annuncia pubblicazione a breve di tutti i verbali del Cts. Prime dosi vaccino

si fondano in particolare sull'evolversi dei dati epidemiologici.

Il comma 3 dispone la proroga fino al 15 ottobre dei termini indicati nell'allegato 1 del decreto in esame, salvo quanto previsto al n. 3 e al n. 32 dell'allegato stesso, prevedendo che le relative disposizioni "vengano attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente".

Il comma 4 stabilisce che i termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'Allegato I, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga al 15 ottobre dello stato di emergenza e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.

Il comma 5 dispone che nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi di quanto previsto dal Decreto 19/2020, i quali saranno adottati sentiti i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure previste riguardino esclusivamente una Regione o alcune regioni, ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020.

Il comma 6 stabilisce che il rinnovo dell'incarico dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, ossia DIS, AISE e AISI, può essere disposto per più di una volta con successivi provvedimenti e per al massimo ulteriori quattro anni. Attualmente l'incarico dei direttori, della durata massima di quattro anni, può essere rinnovato una sola volta.

L'**articolo 1-bis**, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce una disposizione di coordinamento, prevedendo che le disposizioni del decreto 19/2020, si applicano nei limiti della loro compatibilità con quanto stabilito dal decreto 33/2020. Va infatti verificato il coordinamento di alcune misure di contenimento dell'epidemia di ambito e di portata più circoscritta, posto che il provvedimento proroga al 15 ottobre l'applicabilità degli interventi previsti da entrambi i decreti.

L'**articolo 2** prevede la clausola di invarianza degli oneri finanziari, disponendo che all'attuazione del presente decreto si provveda nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 3**, infine, dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sulla sua presentazione alle Camere per la conversione.

02 settembre 2020

© Riproduzione riservata

Allegati:

■ [Decreto](#)

Altri articoli in Governo e Parlamento



Milano candidata a terza sede europea del Tribunale Unificato dei Brevetti. Torino scelta come sede per l'Istituto Italiano per l'Intelligenza Artificiale



Decreto emergenza Covid. Mandelli (FI): "Approvato mio Ogd per vaccini antinfluenzali e test sierologici in farmacia"



Il Pd insiste per l'uso del Mes. Il confronto alla Festa nazionale



Tamponi. Ecco il piano "Crisanti" al vaglio del Governo: 300 mila tamponi al giorno



Decreto Agosto. Liste d'attesa, personale e specializzandi. E poi Agenas e bonus baby-sitter. Ecco tutte le misure per la sanità



Addio al superticket. Da oggi niente 10 euro in più per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale

AstraZeneca entro il 2020. Alle scuole 11 milioni di mascherine fornite dallo Stato

- 4 **Coronavirus. Un paziente su tre ha sintomi gastrointestinali**
- 5 **Coronavirus. Il Comitato tecnico scientifico "boccia" test sierologici per la diagnosi: "Non sono ancora affidabili, da usare solo per indagini epidemiologiche della circolazione virale"**
- 6 **Come trovare e gestire i contatti di un caso Covid. Dal Ministero della Salute le nuove indicazioni. Ma per i tamponi resta la prescrizione solo per chi ha sintomi**
- 7 **Covid 19. Con la diagnosi precoce calo della mortalità fino al 50%. Pubblicato Studio italiano**
- 8 **"Anche i farmacisti dovrebbero poter somministrare il vaccino antinfluenzale. I medici da soli non ce la possono fare". Intervista al presidente della Fofi, Andrea Mandelli**
- 9 **Decessi neonati per batterio Citrobacter. "Infezione rarissima. Precauzionalmente chiuso Punto nascita di Verona"**
- 10 **Contratto sanità privata. "Gli impegni presi vanno rispettati. Ognuno si assuma le proprie responsabilità". Intervista alla Presidente Aiop Barbara Cittadini dopo il no alla firma del Lazio**

Quotidianosanità.it
 Quotidiano online
 d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
 P.I. 12298601001

Via Boncompagni, 16
 00187 - Roma

Via Vittore Carpaccio, 18
 00147 Roma (RM)

Direttore responsabile
 Cesare Fassari

Direttore editoriale
 Francesco Maria Avitto

Presidente e AD
 Vincenzo Coluccia

Direttore generale
 Ernesto Rodriguez

Redazione

Tel (+39) 06.59.44.62.23
 Tel (+39) 06.59.44.62.26
 Fax (+39) 06.59.44.62.28
redazione@qsedizioni.it

Pubblicità

Tel. (+39) 06.89.27.28.41
commerciale@qsedizioni.it

Copyright 2013 © QS Edizioni srl.
 Tutti i diritti sono riservati
 - P.I. 12298601001
 - iscrizione al ROC n. 23387
 - iscrizione Tribunale di Roma n.
 115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.
[Policy privacy](#)